

25 marzo 2020

Categorie: **Accertamento e riscossione > Varie**

Sospensione dei versamenti. Inapplicabile agli accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali

Autore: Giuseppe Avanzato e Carmelo Mantineo

Il primo comma dell'articolo 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. "Cura Italia") rubricato "Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione", dispone la **sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020** dei pagamenti afferenti ai carichi iscritti a ruolo (di natura tributaria e non) riferiti alle cartelle di pagamento emesse dall'Agente della Riscossione, la cui scadenza di pagamento (60° giorno dalla notifica) ricade nel suddetto periodo, nonché degli importi iscritti a ruolo (e quindi già affidati, in tutto o parte al riscossore), promananti dagli avvisi di accertamento esecutivi (o "impo-esattivi", che dir si voglia) ex artt. 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

La disposizione in commento prevede che tutti i suddetti pagamenti, oggetto di sospensione, possano essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno prossimo.

Entrando in *medias res*, si rileva che il **secondo comma dell'art. 68** in commento dispone che la sopra descritta sospensione si applica anche agli importi affidati al riscossore concernenti gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane, le ingiunzioni emesse dagli Enti territoriali (R.D. 639/1910) e **gli accertamenti esecutivi degli Enti locali**.

Ed è proprio la concreta ed effettiva applicazione degli effetti della suddetta sospensione, rispetto a quest'ultima categoria di atti, ad essere l'oggetto del presente contributo.

Di seguito si dimostrerà la concreta non applicabilità della previsione normativa ai suddetti atti.

Al tal fine occorre innanzitutto richiamare quanto precisato dall'Agenzia delle entrate con la Circolare 5/E dello scorso 20 marzo avente ad oggetto i termini di sospensione degli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalla stessa, in quanto, a ben vedere, la disciplina dei nuovi atti impositivi emessi dagli enti locali ricalca (con qualche piccola differenza) gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'AdE.

La circolare 5/E dell'Agenzia delle Entrate- Nella suddetta circolare l'Amministrazione Finanziaria, superando l'evidente contrasto normativo relativo ai termini di sospensione previsti dal mentovato art. 68 e quelli invece indicati nell'art. 83 dello stesso DL afferenti la sospensione dei termini processuali, ha avuto modo di precisare che la sospensione del termine per i versamenti derivanti dagli «avvisi previsti dall'art. 29 del DL n. 78 del 2010», cui fa riferimento il comma 1 dell'articolo 68, va riferita solo ai termini per il versamento degli importi derivanti da avvisi di accertamento esecutivi **dovuti successivamente all'affidamento in carico all'agente della riscossione**. L'Agenzia, sul punto, esclude che detta sospensione possa trovare applicazione agli avvisi di accertamento esecutivi i cui termini di versamento non sono ancora scaduti e per i quali è dunque pendente il termine per impugnare. La ricostruzione (condivisibile) fatta dall'Agenzia delle Entrate muove dalla circostanza secondo la quale gli avvisi di accertamento esecutivi devono essere pagati entro il termine di proposizione del ricorso, pertanto un avviso di accertamento notificato al contribuente i primi di gennaio al più potrà beneficiare della sospensione di termini processuali disposta con l'art. 83

che va dal 9 marzo al 15 aprile e non del termine più lungo, 31 maggio appunto, previsto dall'art. 68.

Gli accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali - Quanto argomentato sopra sicuramente può trovare applicazione anche alla fattispecie in commento ovvero i nuovi avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali.

La norma che ha introdotto la concentrazione della riscossione nell'accertamento per gli Enti locali - **l'art. 1 co. 792** Legge di bilancio 2020, i cui tratti distintivi ricalcano come detto, in larga parte, quelli previsti dall'art. 29 del D.L. 78/2010 per gli avvisi di accertamento "impoesattivi" emessi dall'Agenzia delle Entrate per le imposte dirette, l'IVA e l'IRAP - si rileva che il "nuovo" avviso di accertamento esecutivo degli Enti locali (ma anche gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni) deve contenere **l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto.**

Decorsi (alternativamente) tali termini, l'avviso di accertamento diverrà ope legis "titolo esecutivo" idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, senza la necessità per l'Ente locale (o, eventualmente, per il soggetto affidatario per la riscossione) di notificare preventivamente la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

A questo, aggiungasi che solo **dopo il decorso di ulteriori 30 giorni** dal termine ultimo di pagamento (come detto, diverso a seconda che si tratti di entrate patrimoniali o meno), la riscossione delle somme richieste verrà eseguita dallo stesso ente impositore ovvero affidata al soggetto legittimato alla riscossione forzata di cui si avvale l'Ente locale.

Per quanto ininfluenza ai fini che in questa sede ci occupano, si precisa, altresì, che l'esecuzione forzata è sospesa (salvi alcuni casi indicati alla *lettera c*) del citato comma 792) per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico dei ruoli al soggetto legittimato alla riscossione, o di 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento.

Dirimente ai fini della presente analisi, invece, è evidenziare che la nuova combinata attività di imposizione-riscossione degli Enti locali riguarda gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, "anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data" (ovvero anche a tributi pregressi non ancora accertati e non ancora decaduti o prescritti).

Ora, si ipotizzi, a titolo meramente esemplificativo, che un Comune abbia notificato al contribuente il "nuovo" atto impositivo (*ad absurdum*) in data 2 gennaio 2020, e che il debitore non abbia effettuato il versamento degli importi pretesi in pagamento entro il termine di scadenza dei 60 giorni dal perfezionamento della notifica (che, in questo caso, coincide con quello per la proposizione del ricorso, il 2 marzo).

Dalla precedente (eppur estremizzata) esemplificazione pratica della "nuova" procedura di accertamento-riscossione sopra sinteticamente delineata, si ricava agevolmente che gli ipotizzati importi richiesti e non versati dal contribuente **non avrebbero mai potuto essere affidati all'agente della riscossione prima dell'inizio della sospensione dei pagamenti di cui all'art. 68 del D.L. 17/03/2020 n. 18, poiché tale "consegna" non sarebbe potuta avvenire prima del trentunesimo giorno dal termine ultimo per il pagamento (ovvero, a partire dal 3 aprile).**

L'unico caso in cui la sospensione introdotta dal Decreto Cura Italia avrebbe potuto operare è circostanziato alla lettera d) del comma 792 dell'art. 1 della citata legge, e riguarda la presenza del "*fondato pericolo per il positivo esito della riscossione*", che permette (ove debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente) di intraprendere la riscossione, per l'intero, decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Circostanza alquanto improbabile, a parere di chi scrive, in quanto al momento di entrata in vigore della nuova disposizione, era necessario attendere l'emanazione del decreto del MEF che avrebbe dovuto definire i criteri relativi all'affidamento e alle modalità di svolgimento dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la necessaria trasparenza e funzionalità, definire livelli imprescindibili di qualità, anche con riferimento al rispetto dei diritti dei contribuenti, nonché linee guida in materia di misure dei

compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.

Occorrerà, dunque, vedere **in quali tempi** gli Enti locali riusciranno ad adeguare le loro procedure di trasmissione del carico, tant'è che, **nelle more dell'emanazione del decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze, tali modalità verranno "**individuate dal competente ufficio dell'ente**".

L'inapplicabilità pratica della previsione normativa- Per quanto detto, appare evidente che il richiamo fatto dal Legislatore nel secondo comma dell'art. 68, a mente del quale sono sospesi fino al 31 maggio anche i "nuovi" avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali, giammai potrà trovare applicazione concreta essendo impossibile un affidamento di tali atti all'agente della riscossione in un lasso di tempo così ristretto. Di contro, conformemente con quanto chiarito dall'amministrazione finanziaria per gli avvisi di accertamento dalla stessa emessi, l'eventuale avviso di accertamento esecutivo emesso dall'ente locale e notificato al contribuente nei primi giorni di gennaio potrà beneficiare, al più, della sospensione dei termini previsti dall'art. 83 (9 marzo – 15 aprile) ma non della sospensione prevista dall'articolo 68.



© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.
Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY
P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it